



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°201 del 15/12/2017

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. FORMIA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL'8/11/2017

(Gara: CAVESE 1919 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 5/11/2017 – Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24/11/2017

La SS Formia Calcio ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara sospesa dal 32' del secondo tempo per sopravvenuta oscurità. Assume la reclamante che la sospensione della gara va invece addebitata alla società ospitante Cavese 1919 in quanto si era determinato lo spegnimento dei fari di illuminazione e la società di casa non si era minimamente attivata per procedere alla riparazione del guasto rimanendo totalmente inerte.

Chiede quindi che venga irrogata la punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa Cavese 1919.

Replica al reclamo la società Cavese 1919, con proprie controdeduzioni, eccependo che la gara si era disputata ad Artena per indisponibilità del suo campo di gioco e di non aver quindi potuto intervenire minimamente sull'impianto, probabilmente danneggiato da una fittissima grandinata verificatasi contemporaneamente al guasto; aggiungeva inoltre che la programmazione della gara era in orario diurno e l'illuminazione artificiale si era resa necessaria solo per le avverse condizioni meteorologiche di cui certamente non doveva rispondere.

Il ricorso è inammissibile per evidente vizio di forma.

La decisione che la reclamante intende impugnare non può essere definita in alcun modo una decisione di natura tecnica o disciplinare, soggetta a reclamo, ma una semplice comunicazione amministrativa, priva di qualsiasi contenuto decisorio.

I reclami avverso lo svolgimento delle gare e quindi quelli relativi all'anticipata conclusione delle stesse, debbono essere preceduti dal preannuncio telegrafico e seguiti poi dall'invio delle motivazioni innanzi al Giudice di prime cure.

- CRL 201/2

Nella specie la reclamante ha invece effettuato una istanza di revisione "per saltum" eludendo il primo grado di giudizio ed inoltrando un'istanza di primo grado che l'Organo adito, per la sua natura di Organo di secondo grado non può assumere.

La reclamante ha quindi violato la disposizione contenuta nell'articolo 46 del CGS che impone l'esame dei gravami relativi allo svolgimento delle gare innanzi al Giudice Sportivo territoriale competente previo invio del preannuncio entro il termine di 24 ore dallo svolgimento della gara e delle motivazioni entro sette giorni il che rende inammissibile il reclamo proposto in secondo grado. Diversamente opinando si violerebbe altresì la garanzia del doppio grado di giudizio prevista dall'articolo 44 CGS in quanto l'eventuale decisione di merito assunta, per la prima volta, dalla Corte sarebbe inappellabile.

Per quanto sopra detto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTE GROTTI CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTI CELONI 1964 del 7/10/2017 – Campionato Juniores Regionali "B")

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell'1/12/2017

La società Monte Grotte Celoni 1964 ha impugnato la decisione in epigrafe con cui è stata comminata la squalifica a carico dell'assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi sino al 30-6-2021. Deduce la reclamante che, pur essendosi verificato un contatto fisico tra il suo tesserato ed il direttore di gara, non vi sarebbe stato alcun colpo violento al viso, tanto che l'Arbitro sul momento non accusava alcuna conseguenza e solo dopo un lungo periodo di tempo, come riportato nel Comunicato Ufficiale, si sarebbe recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Albano Laziale. Nel rapporto di gara l'Arbitro ha invece descritto una vera e propria aggressione culminata con un pugno alla zigomo che gli procurava un forte dolore, senso di stordimento, annebbiamento della vista ed un ematoma; si era quindi recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Albano dove veniva rilasciata una prognosi di giorni uno.

Non avendo rinvenuto nel referto la certificazione del Pronto Soccorso a cui pure si faceva riferimento la Corte provvedeva a convocare il direttore di gara per ben tre volte senza che questi rispondesse alla convocazione e senza che facesse pervenire il documento mancante.

Manca quindi in atti la prova delle conseguenze fisiche denunciate nel referto ed è mancata, altresì, la verifica delle affermazioni della reclamante che tendevano a sminuire la gravità del gesto del proprio tesserato.

La Corte, quindi, facendo propri i consolidati principi in tema di prova privilegiata, comunque rappresentata dal referto arbitrale, ritiene accertata la dinamica degli eventi, così come descritta dall'Arbitro, mentre non può dare per provate le conseguenze fisiche di inabilità temporanea descritte dal direttore di gara, fatti che non derivano dalla diretta percezione dello stesso, ma da un accertamento tecnico medico-legale che deve essere supportato da adeguata documentazione. La sanzione irrogata va quindi lievemente ridimensionata non essendo stata provata con adeguata documentazione le conseguenze fisiche subite dall'Arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi al 31/12/2020.

La decisione relativa alla squalifica a carico dell'allenatore PIERVINCENZI Guido nonché l'esito della tassa reclamo sono stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale n.139 del 3/11/2017.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENNARI FRANCESCO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE CICALA GENNARO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017
(Gara: VIRTUS TECCHIENA – REAL PIEDIMONTE S GERMANO del 12/11/2017 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell'1/12/2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

La Società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce di una più realistica valutazione dei fatti.

Esaminato il contenuto del rapporto arbitrale, nel quale sono stati descritti dettagliatamente i comportamenti posti in essere sia dai calciatori sanzionati, che dai sostenitori del Real Piedimonte S. Germano, questa Corte ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta al calciatore CICALA Gennaro che, dopo l'espulsione rivolgeva ripetute espressioni offensive all'Arbitro;

nonché quella inflitta al calciatore GENNARI Francesco, il quale, dopo l'espulsione, insultava ripetutamente l'Arbitro, con atteggiamento gravemente minaccioso, trattenuto a viva forza dai compagni, e al termine della gara, reiterava gli insulti e le minacce al Direttore di gara, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri per allontanarlo.

Si ritiene invece di poter rivisitare, parzialmente, la sanzione pecuniaria inflitta alla Società REAL PIEDIMONTE S. GERMANO per il comportamento dei propri tesserati, i quali durante tutto il secondo tempo rivolgevano all'Arbitro pesanti insulti e gravissime minacce e, al termine dell'incontro, pur avendo assunto, a distanza, un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara, in effetti non davano poi seguito ad alcun gesto aggressivo, grazie anche alla presenza delle Forze dell'ordine, che impedivano ogni comportamento pericoloso da parte dei tifosi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 300,00 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. F.C. CASALATTICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'AGOSTINI LORENZO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.16 LND DEL 16/11/2017
(Gara: F.C. CASALATTICO – NUOVA SANT'ELIA dell'11/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell'1/12/2017

Visto il reclamo presentato dalla Società La Setina, con il quale chiede a questa Corte di decidere sulla remissione in termine per il ricorso di primo grado.

Alla luce degli atti depositati, sembra palese, che la società La Setina non abbia rispettato i requisiti formali disposti dall'art.46 del C.G.S. con le modalità di cui all'art.29, commi 2 e 3 del C.S.G..

Va altresì evidenziato che non si può considerare prova probante il documento prodotto " Frontespizio di un fax" incomprensibile ed incompleto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIUCCI MASSIMILIANO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.44 LND DEL 23/11/2017 (Gara: FIDENE – LA RUSTICA del 19/11/2017 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell'1/12/2017

La Società A.S.D. La Rustica impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, per quattro gare, al proprio calciatore Ciucci Massimiliano, il quale, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per un fallo di gioco commesso ai danni di un giocatore della squadra avversaria (Colucci Roberto), a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, si azzuffava e spintonava con quest'ultimo e rivolgeva all'arbitro espressioni offensive; al termine della gara reiterava le offese all'indirizzo dell'arbitro e contestualmente lo minacciava insistentemente.

A sostegno della propria tesi difensiva la Società evidenziava la disparità di trattamento da parte del Giudice sportivo, che aveva squalificato il proprio giocatore per 4 giornate, mentre il giocatore avversario con il quale si era azzuffato il Ciucci, veniva squalificato per 2 giornate.

La reclamante, pertanto, chiedeva la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore, parametrandola a quella inflitta al giocatore avversario.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Infatti, dagli atti ufficiali emerge che, al 24° del secondo tempo, il Ciucci, durante un'azione di gioco, colpiva con un calcio al ginocchio un calciatore avversario: a seguito del provvedimento di espulsione offendeva l'arbitro e contestualmente veniva a contatto con il calciatore avversario ritardando l'uscita dal terreno di gioco. Al termine della gara si rendeva protagonista, nuovamente, di frasi offensive, all'indirizzo dell'arbitro, accompagnate da minacce allo stesso.

Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l'entità della sanzione irrogata al Ciucci e non possono considerarsi conferenti le argomentazioni probatorie sviluppate dalla Società ricorrente, essendo differenti le condotte poste in essere dai due calciatori in questione.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli